



## COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: Fondo Garanzia Debiti Commerciali commi 859-863 art. 1 L. 145/2018 - Determinazioni**

L'anno **duemilaventuno** il giorno **otto** del mese di **marzo** alle ore **18:00** nella sala delle adunanze della Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza **Edoardo CALO'** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	CALO' EDOARDO	Si	
Assessore	FUSO MASSIMO	Si	
Assessore	COLAZZO RITA		Si

Totale Presenti: **2**

Totale Assenti: **1**

Partecipa il Segretario Comunale **Dott. Giuseppe BORGIA**

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare in merito alla proposta di cui all'oggetto, in relazione alla quale sono stati espressi i pareri allegati.

## LA GIUNTA COMUNALE

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che con decreto del Ministero dell'interno del 13.01.2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli Enti Locali è stato ulteriormente differito al 31.03.2021 e, non avendo l'Ente approvato il bilancio di previsione, si trova in esercizio provvisorio (art. 163 D. Lgs. n. 267/2000);
  - Con deliberazione n. 20 del 30.09.2020 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022 e relativi allegati;
  - con deliberazione n. 19 del 30.09.2020 il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di programmazione semplificato per gli anni 2020-2022;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 05.08.2020 è stato approvato il Piano degli obiettivi 2020

Visti:

- il comma 859 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 854, lett. a), della Legge n. 160/2019, secondo cui *"A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:*
  - a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;*
  - b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231";*
- il comma 861 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 854, lett. b), della Legge n. 160/2019, secondo cui *"Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare";*
- il comma 862 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018, come da ultimo modificato dall'art. 50, comma 1, lett. c), del D.L. n. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 157/2019, secondo cui *"Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:*
  - a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*

- b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente";*
- il comma 868 della summenzionata norma, secondo cui *"decorrere dal 2021, le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.*
- Il comma 863 della legge 145/2018 secondo cui *"l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali è adeguato nel corso dell'esercizio alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione".*

Per quanto sopra, considerato che:

- entro il 28 febbraio 2021 (termine modificato dall'art. 50, comma 1, lett. c) della legge n. 157/2019), laddove vengano rilevate con riguardo all'esercizio 2020 le condizioni di cui al comma 859 della legge n.145/2018, e cioè la mancata riduzione del debito commerciale residuo e la presenza di un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti non rispettoso dei termini previsti dall'art. 4 del d.lgs. n. 231 del 2002, gli enti locali devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato appunto "Fondo di garanzia debiti commerciali", sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione;
- l'art. 1, comma 862, L. 145/2018, individua la misura dell'accantonamento al Fondo di garanzia dei debiti commerciali in misura percentuale rispetto allo stanziamento di spesa per acquisto di beni e servizi. Detto valore percentuale è crescente in base al valore dell'indicatore del ritardo:
  - a. 5% se i ritardi nei pagamenti dell'esercizio precedente siano superiori a 60 giorni;
  - b. 3% se i ritardi nei pagamenti dell'esercizio precedente siano compresi tra 31 e 60 giorni;
  - c. 2% se i ritardi nei pagamenti dell'esercizio precedente siano compresi tra 11 e 30 giorni;
  - d. 1% se i ritardi nei pagamenti dell'esercizio precedente siano compresi tra 1 e 10 giorni.

Visto l'art. 2 della L. 21 del 26/02/2021 (G.U. n. 51 del 01.03.2021) che al comma 4-quater. Stabilisce: *"All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 861 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Limitatamente all'esercizio 2021, le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860, qualora riscontrino, dalle proprie registrazioni contabili, pagamenti di fatture commerciali non comunicati alla piattaforma elettronica di cui al primo periodo del presente comma, possono elaborare gli indicatori di cui ai predetti commi 859 e 860 sulla base dei propri dati contabili, con le modalita' fissate dal presente comma, includendo anche i pagamenti non comunicati, previa relativa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarita' amministrativa e contabile»";*

Preso atto che i dati risultanti dalla contabilità dell'Ente, non sono ancora completamente allineati con quelli risultanti dalla PCC e, che pertanto, nelle more del completo aggiornamento, il Comune si avvale delle risultanze della propria contabilità per la determinazione dell'assoggettamento all'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali.

Verificato:

- che il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente 2020 non si è ridotto di almeno il 10% rispetto a quello del 2019
- Che pertanto il Comune di Zollino è tenuto alla costituzione del FGDC, così come stabilito dal comma 862 della L. 145/2018 quantificato nel 5% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi;

Visti:

- l'art. 106 del decreto-legge 18 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha previsto, per l'esercizio 2021, che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui al citato art. 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di contabilità armonizzata.

Tutto ciò premesso.

Ritenuto di dover provvedere in merito.

Visto il parere di regolarità tecnico-contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000.

A votazione unanime, favorevole resa nei modi e forme di legge.

## DELIBERA

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di prendere atto che l'Ente, sulla base dei propri dati contabili è tenuto ad effettuare l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali poiché il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente 2020, non si è ridotto in misura almeno pari al 10% rispetto allo stock del debito al 31.12.2019;
3. Di prendere atto che nel redigendo bilancio di previsione finanziario 2021/2023 sarà previsto uno stanziamento nella Missione 20, programma 3, a titolo di "Fondo di Garanzia Debiti Commerciali" pari al 5% del degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi.

Infine la Giunta comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione unanime e favorevole

## DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

**OGGETTO: Fondo Garanzia Debiti Commerciali commi 859-863 art. 1 L. 145/2018 - Determinazioni**

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: **Favorevole**

Data: **05/03/2021**

**Responsabile Settore 2 - Economico Finanziario/Ufficio Servizi Sociali**

f.to PERRONE DANIELA

---

**VISTO/PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,

rilascia parere: **Favorevole**

Data **05/03/2021**

**Responsabile Settore 2 - Economico Finanziario**

f.to PERRONE DANIELA



Deliberazione n° **19** del **08/03/2021**

Letto ed approvato, viene sottoscritto

IL PRESIDENTE  
Edoardo CALO'

IL SEGRETARIO  
Dott. Giuseppe BORGIA

---

### ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto:

- E' pubblicato all'albo online il **08/03/2021** al n. **140** per rimanerci quindici giorni consecutivi, fino al **23/03/2021** come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

- L'atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

IL MESSO COMUNALE  
CALO' GIUSEPPE

IL SEGRETARIO